

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3099

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORI

Inclusione dell'acquisto di pubblicazioni scientifiche in materia sanitaria fra le attività volte alla formazione continua dei medici e deducibilità delle relative spese ai fini IRPEF

*Presentata il 1° agosto 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni si è assistito alla crescita dell'attenzione verso l'aggiornamento di coloro che svolgono la professione medica. All'inizio dell'attuale legislatura è stato varato un programma specifico, denominato « Educazione continua in medicina », dal Ministero della salute e attivato il 1° luglio 2001 il quale prevede che i medici seguano obbligatoriamente un programma di aggiornamento nell'ottica del « credito formativo ».

I criteri con i quali stabilire quanti crediti formativi assegnare ad ogni iniziativa formativa è un aspetto che ancora desta qualche perplessità — data la novità del progetto — ma quel che conta è che con questo meccanismo i medici sono obbligati ad aggiornarsi professionalmente in maniera continua.

La serietà della strada intrapresa è evidente dalla procedura di controllo predisposta: i soggetti organizzatori e gestori delle iniziative di formazione sono sotto la diretta sorveglianza del Ministero della salute, il quale accredita gli organismi e ne

valuta le proposte formative con l'ausilio di una apposita commissione costituita da medici, professori universitari e funzionari regionali che si occupano della formazione: alla commissione gli enti accreditati devono comunicare anticipatamente il programma, il materiale didattico utilizzato e la loro disponibilità ad accettare ispezioni da parte del Ministero.

La formazione a crediti è, dunque, allo stato attuale la forma più oggettiva per valutare gli sforzi di aggiornamento dei professionisti e, giustamente, quale forma di incentivo, si prevedono sanzioni per chi non vi si adegui.

Accanto a questa forma, per così dire « guidata », di formazione professionale ne esiste un'altra altrettanto fondamentale e che non possiamo trascurare: il percorso formativo personale che ogni medico affronta e deve affrontare nel corso della sua carriera.

In quest'ottica la presente proposta di legge, inserendo fra gli strumenti di formazione e aggiornamento professionale

continuo anche gli studi attraverso le letture scientifiche attinenti la materia sanitaria, prevede che i medici che prestano a tempo pieno il loro servizio presso strutture ospedaliere pubbliche del Servizio sanitario nazionale, possano dedurre, dalla personale dichiarazione dei redditi, le spese per l'acquisto di pubblicazioni scientifiche fino ad un importo annuale non superiore a 1000 euro, previa attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da cui si possa evincere con chiarezza sia l'opera acquistata che il prezzo pagato.

In questo modo si favorisce non solo l'approfondimento scientifico, ma si inter-

viene anche a vantaggio dell'editoria di settore, che necessita di sostegno, e a vantaggio, comunque, delle famiglie che vengono favorite attraverso la deduzione fiscale.

È innegabile che la scelta di un libro e il suo acquisto siano importanti per tutti, ma sono fondamentali per il necessario aggiornamento professionale; inoltre, l'arricchimento che ne deriva per il medico denota, non solo il reale interesse per la propria attività, ma anche l'impegno verso la cura delle persone, con ricadute positive che facilmente si possono immaginare verso l'intera società.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La formazione continua consiste in una attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, compreso l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la materia sanitaria. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all'articolo 16-*ter* ».

## ART. 2.

1. I medici che prestano il loro servizio presso strutture ospedaliere pubbliche del Servizio sanitario nazionale possono dedurre, dalla personale dichiarazione dei redditi, le spese per l'acquisto di pubblicazioni scientifiche attinenti la materia relativa alla propria specializzazione, fino ad un importo annuale non superiore a 1.000 euro, previa attestazione tramite scontrino fiscale o ricevuta similare da cui si possa evincere con chiarezza sia l'opera acquistata che il prezzo pagato.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

